

COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 Del 14-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
EX ART. 24 D.LGS.19.8.2016 N. 175 E SS.MM. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Oggi quattordici settembre duemiladiciassette presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di Arsiè, con la presenza dei componenti che seguono:

Luca Strappazon	Presente
Oscar Dall'Agnol	Presente
Paolo Grando	Presente
Nelso Bassani	Assente
Renato Turra	Presente
Anna Stefani	Presente
Anna Fiammengo	Presente
Roberto Arboit	Assente
Beniamino Faoro	Presente
Omar Tonin	Assente
Dario Dall'Agnol	Presente

Presenti n. 8.

Presiede Luca Strappazon - sindaco .

Partecipa Francesco Pucci - segretario comunale .

Il Presidente, constatato che l'adunanza è costituita in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco. Riassume brevemente la proposta di delibera in discussione. Spiega che il Comune di Arsìè, nel 2010, ha costituito la Val Cismon Cooperativa Sociale, insieme ai Comuni di Cismon del Grappa, di Lamon, di Sovramonte. Dal sito web della citata società, risultano inoltre dichiarati come soci della stessa anche i Comuni di Pove del Grappa e di Eneo. Il Comune di Arsìè, con delibera di Consiglio comunale del 9/10/2015 n. 45, decideva di recedere dalla Val Cismon. Con successiva delibera del 11/03/2016 n. 10, il Consiglio comunale incaricava il Sindaco di porre in esecuzione la precedente delibera di Consiglio comunale entro il 31/12/2016, oppure, in alternativa, di presentare al Consiglio comunale, entro la medesima data, una motivata proposta di mantenimento della partecipazione nella Val Cismon. Con successiva delibera del 21/12/2016 n. 59, il Consiglio comunale stabiliva di posticipare ulteriormente al 31/12/2018 il termine entro cui il Sindaco poteva porre in esecuzione il recesso, o presentare al Consiglio una motivata proposta di mantenimento della partecipazione nella Val Cismon.

Spiega che la Val Cismon, nel frattempo, riteneva di dare unilateralmente attuazione alla citata delibera di Consiglio comunale del 9/10/2015 n. 45, dichiarando di accettare il recesso del Comune. Ritiene che tali atti sono stati sicuramente posti in violazione dell'articolo 10 dello statuto societario, il quale, invece, prevede che la richiesta di recesso sia formalizzata tramite lettera raccomandata; lettera, quest'ultima, mai inviata dal Comune di Arsìè alla Val Cismon.

Spiega che, inutilmente, il Comune di Arsìè ha chiesto alla Val Cismon: 1) di trasmettere al Comune copia dei verbali del consiglio di amministrazione del 14/11/2015 e dell'assemblea del 11/12/2015 e del 15/01/2016; 2) di assumere tutti gli atti finalizzati a prendere atto che il Comune non ha mai posto in esecuzione la delibera consiliare del 9/10/2015 n. 45, peraltro oggetto di successive e diverse decisioni consiliari, in quanto non ha mai inviato alla Val Cismon alcuna lettera raccomandata di recesso; 3) di revocare gli atti unilateralmente assunti dalla Val Cismon in data 14/11/2015, 11/12/2015 e 15/01/2016; 4) di trasmettere al Comune gli atti assunti in proposito, avvertendo che, in caso contrario, il Comune avrebbe provveduto a dare comunicazione di quanto accaduto agli organi di controllo.

Comunica che l'articolo 24 del decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 e successive modifiche, prevede che, entro il 30/09/2017, ciascuna Amministrazione pubblica deve effettuare, con proprio provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate, e che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Spiega che il Consiglio comunale deve pertanto effettuare questo adempimento ricognitivo. A tale proposito propone di prendere atto che appare indebita la decisione assunta dalla Val Cismon di porre unilateralmente in esecuzione la delibera del Consiglio comunale del 9/10/2015 n. 45, delibera peraltro oggetto di successive modifiche da parte del medesimo organo consiliare. La Val Cismon non ha riscontrato in alcun modo la richiesta del Comune protocollo n. 723 del 02/02/2017. La Val Cismon, inoltre, nonostante la lettera PEC in data 11/12/2015 protocollo n. 8528, con la quale il Comune di Arsìè aveva spiegato che il recesso del

Comune necessitava di essere formalizzato con apposita lettera raccomandata ai sensi dell'articolo 10 dello statuto societario, non ha assunto alcun atto di revoca della decisione del consiglio d'amministrazione del 14/11/2015 o, comunque, non ne ha dato comunicazione al Comune di Arsiè. La Val Cismon, al contrario, ha inspiegabilmente assunto ulteriori atti finalizzati ad escludere il Comune di Arsiè dalla cooperativa, ovvero ha proceduto con l'assemblea tenutasi nella giornata del 11/12/2015 in cui ha recepito il recesso mai richiesto dal Comune e, con la successiva assemblea del 15/01/2016 in cui non ha contemplato il Comune come facente parte della compagine sociale.

Evidenzia, infine, che la Val Cismon non ha invitato il Comune di Arsiè a partecipare all'Assemblea dell'11/12/2015 in cui si discuteva del recesso, per cui il Comune ha avuto conoscenza di tali decisioni unilaterali solo a seguito della lettera al protocollo n. 588 del 28/01/2017.

Dall'Agnol Dario. Chiede al segretario comunale di spiegare il significato del vocabolo "*ricognizione*".

Faoro Beniamino. Comunica che, quando ha ricevuto la convocazione della seduta consiliare, sperava di poter partecipare all'approvazione di due documenti: 1) l'atto ricognitivo della società partecipata, con la quale si motivava se mantenere o dismettere la società partecipata; 2) un documento che contenesse un piano di azioni e interventi che si intendono svolgere compiutamente attraverso la partecipata. Spiega che, nella delibera che è stata illustrata, non è dato modo di sentire niente di tutto questo, ma solo una lunga e precisa disanima degli atti intercorsi fra Comune di Arsiè e Cooperativa Sociale Val Cismon, in conseguenza della delibera comunale del 9 ottobre 2015 n. 45, in cui, su proposta della Giunta, la maggioranza ha votato il recesso dalla Val Cismon. Ricorda, a tale proposito, che aveva votato contro questo recesso. Spiega che, per tre facciate, la delibera in discussione fa solo la cronistoria di quanto già sentito ripetersi altre volte in Consiglio comunale, e che solo all'ultimo capoverso si legge testualmente: *«Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dal Comune in precedenza»*.

Assicura di aver letto e riletto la proposta di deliberazione che gli è stata consegnata dall'ufficio di segreteria, senza trovare un riferimento preciso temporale del provvedimento a cui ci si riferisce con la frase "*precedente periodo*". Ha quindi presunto che il riferimento fosse al piano operativo di razionalizzazione adottato entro il marzo del 2017. Spiega che, se così fosse, ritiene che tale delibera non può essere approvata, in quanto nel piano di marzo, al paragrafo relativo alla verifica di coerenza con le funzioni istituzionali dell'Ente, si legge: *«Le attività svolte dalla società, che si configura come cooperativa sociale di tipo B, sono funzionali e indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito delle funzioni di gestione di servizi scolastici, della pulizia degli uffici, gestione ecocentro, servizi museali, gestione biblioteca comunale, manutenzione verde pubblico»*. Rileva che nessuna delle citate attività funzionali alle finalità del Comune di Arsiè sono ora affidate alla Cooperativa Sociale Val Cismon. Chiede, pertanto, perché il Comune continua a fare parte della Val Cismon.

Ritiene che il Sindaco debba decidere presto se porre in esecuzione la delibera di recesso del 9/10/2015 n. 45, o presentare la famosa proposta di mantenimento della partecipazione nella Val Cismon, che dovrebbe essere fatta entro il 31/12/2018. Spera che dal 31/12/2018 non si vada al 31 marzo 2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 14-09-2017 COMUNE DI ARSIE'

Chiede che venga formulato in modo convinto questo recesso o questo documento di proposta di mantenimento nella partecipata, credendo nelle motivazioni che hanno spinto il precedente Sindaco e Consiglio comunale – del quale faceva parte anche l'attuale Sindaco – a promuovere la costituzione della Val Cismon assieme ad altri Comuni. Chiede che si esca da questo limbo che vede legato l'Ente a una società che si combatte con tutti i modi.

Ricorda che si stanno spendendo soldi pubblici per una causa che non porta alcun vantaggio né all'Amministrazione comunale di Arsiè, né alla popolazione, né ai servizi utili alla cittadinanza.

Preannuncia, per tali motivazioni, il suo voto contrario.

Sindaco. Chiede al segretario comunale di spiegare i motivi per cui il Comune di Arsiè, contro la sua volontà, risulta essere fuori dalla società Val Cismon.

Faoro Beniamino. Chiede che le spiegazioni vengano rese dal Sindaco, oppure che si lasci stare.

Sindaco. Replica che può dare la parola a chi ritiene. Ribadisce che il Comune è fuori dalla cooperativa Val Cismon, contro il volere dell'Ente stesso. Chiede al segretario comunale di spiegare gli aspetti tecnici di questa vicenda.

Segretario comunale. In risposta al primo quesito, formulato dal Consigliere comunale Dario Dall'Agnol, replica che la parola "ricognizione" significa: *«Nel linguaggio militare: ogni attività intesa a raccogliere, mediante la constatazione diretta, le informazioni necessarie per impostare un'azione di carattere tattico, logistico o tecnico. Nel linguaggio giuridico e burocratico: accertamento dell'esistenza o veridicità di un fatto o di un rapporto giuridico o dell'identità di una persona o di una cosa»*.

Spiega che la seconda richiesta, formulata dal Sindaco, è l'oggetto della proposta di deliberazione in discussione. Ricorda al Consiglio comunale che questo adempimento è obbligatorio, in quanto l'articolo 24 del Testo Unico 175/2016 in materia di partecipazioni societarie prevede che, entro il 30 settembre, ogni Amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate, e che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato a una serie di enti: Dipartimento funzione pubblica, Presidenza del Consiglio, Corte dei Conti. Tale adempimento, peraltro, è obbligatorio – in base al Testo Unico – anche nel caso in cui il Comune non abbia partecipazioni societarie.

Comunica che, il Testo Unico in materia di partecipazioni societarie qualifica la revisione straordinaria, come un aggiornamento del precedente piano di razionalizzazione. Spiega che i precedenti piani del Comune di Arsiè sono citati nella proposta di deliberazione, e che il Sindaco li ha richiamati nel suo intervento.

Spiega che, solo recentemente, è arrivata una comunicazione della società Val Cismon, con la quale si spiegava che l'assemblea di questa società e il consiglio direttivo, avevano assunto degli atti con i quali avevano deciso di accogliere il recesso del Comune. Tale recesso, però, non poteva essere assunto unilateralmente dalla società stessa, perché l'articolo 10 dello Statuto societario prevede che, per chiedere il recesso, occorre inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il *vulnus* giuridico maggiore di questa vicenda, a suo avviso, risiede però nel fatto che,

nell'assemblea in cui si è deciso il recesso il Comune di Arsìè, quest'ultimo Ente non è stato invitato ad intervenire, nonostante in quel momento fosse socio ad ogni effetto di legge. Si chiede come si possa giustificare giuridicamente tale comportamento.

Spiega che la cooperativa ha scritto di aver letto della delibera all'Albo pretorio e di aver deciso unilateralmente di porla in esecuzione. Ritiene tale comportamento assunto in violazione dell'articolo 10 dello Statuto societario, al cui rispetto gli organi societari sono tenuti in ogni caso.

Chiede come mai, nell'assemblea nella quale è stato discusso un recesso mai chiesto, il Comune di Arsìè non è stato invitato a partecipare. Ritiene che una spiegazione sia doverosa, e che il Comune resta in attesa, in uno spirito di collaborazione, di chiarezza, di legittimità.

Ritiene di dare al Consiglio comunale qualche altro elemento e spunto di riflessione. Allo stato attuale, come spiegato dal Sindaco, il Comune di Arsìè non fa parte della cooperativa. Si chiede al Consiglio di operare una revisione del precedente piano perché, per volontà unilaterale di questa cooperativa, è stata posta in esecuzione una delibera, peraltro modificata dal Consiglio su richiesta di alcuni Consiglieri, e successivamente rimodificata un'ulteriormente.

Ritiene che non si possa mettere in discussione il fatto che le delibere vengono affisse all'Albo pretorio con la sola finalità di pubblicità legale, e non certo affinché gli interessati possano unilateralmente porle in esecuzione.

Spiega che, nella delibera in discussione, si riassume tutta la cronistoria, affinché l'organo di controllo che la riceve possa prenderne cognizione; vi è infatti un obbligo generale di rendere conto degli atti e delle risorse pubbliche.

Ritiene poi di aggiungere che, come responsabile dell'anticorruzione, aveva rilevato che, sul sito di alcuni Comuni facenti parte della Val Cismon, nella sezione "Amministrazione trasparente" relativa agli organismi partecipati, non è pubblicato nulla. Ricorda di aver scritto ai responsabili dell'anticorruzione di questi Comuni, e che alcuni hanno ritenuto di non rispondere. Si chiede come sia possibile tutto questo e a chi occorre rivolgersi per esercitare un legittimo diritto come Ente e come cittadino. Ricorda al Consiglio che la sezione del sito dei Comuni, denominata "Amministrazione trasparente", opera con la finalità di controllo diffuso della cittadinanza.

Ritiene poi di fare un'altra riflessione sull'affermazione resa dal Consigliere Faoro Beniamino, in più occasioni, ovvero sul fatto che gli atti della cooperativa Val Cismon, che il Comune di Arsìè ha chiesto, non sono di alcuna utilità. Si chiede, infatti, come lo si possa affermare se non consultando gli atti richiesti.

Ricorda al Consiglio comunale che già il Giudice amministrativo di primo grado ha ritenuto legittima la richiesta del Comune, compensando però le spese legali, come spesso fa, quando la controparte è un soggetto privato. Spiega di aver ricevuto una comunicazione dalla Corte dei Conti che chiede di conoscere come si intende recuperare queste somme.

Ricorda al Consiglio comunale che la Commissione nazionale per l'accesso, che è composta da giuristi di rilievo nazionale, interpellata dal Comune dopo la sentenza di primo grado, circa il suo diritto di ottenere questi atti, ha confermato tale diritto. Chiede, quindi, in base a quali argomentazioni normative e giuridiche si possa sostenere che il Comune non ha tale diritto.

Dichiara di essere fortemente preoccupato e scosso da questi fatti e da tutti quelli che si sono verificati in precedenza, tanto da aver chiesto al Sindaco di poter lasciare l'incarico di segretario comunale, perché lo vive con preoccupazione per la sua

persona.

Faoro Beniamino. Spiega di non aver mai detto che non doveva essere fatta la ricognizione societaria, obbligatoria per legge. Spiega, però, di non aver trovato un vero e proprio piano di ricognizione, ma una serie di atti che sono stati svolti dal Comune da una parte e dalla Val Cismon dall'altra, che riportano una cronistoria. Ha trovato quindi solo il riferimento a quello che è stato fatto a marzo, in cui si diceva che si partecipava alla cooperativa per determinati obiettivi e motivazioni. Però, siccome non lo ritrova più, chiede che senso ha continuare a rifarsi a delle motivazioni a cui, in effetti, non si crede.

Spiega al segretario comunale di avere il diritto di esprimere la sua opinione, che può ben essere diversa dalla sua. Non comprende perché si deve continuare a dire che si vuole rimanere, quando il Sindaco adesso dice che siamo fuori.

Propone, a questo punto, che si faccia questa raccomandata e che sia finita. Ricorda di aver preparato un documento per convincere il Consiglio comunale al fatto che occorreva rimanere dentro la Val Cismon.

Spiega, per quanto riguarda le ultime frasi del segretario comunale, che non sa quanto porti utilità conoscere o non conoscere quello che ha fatto la cooperativa con gli altri Comuni. Ritiene che se ci sono degli atti penalmente perseguibili, il responsabile dell'anticorruzione, fa bene ad evidenziarli e a denunciarli. Anzi, è contento, perché è il primo a dire che le regole vanno rispettate. Ripete che il segretario comunale può avere tutto il diritto a chiedere gli atti, ma che se non li hanno dati, ci saranno delle motivazioni che non conosce e sulle quali non va ad indagare.

Spiega, come ultima cosa, di non aver mai fatto minacce.

Segretario comunale. Replica di non aver mai detto che il Consigliere Faoro lo aveva minacciato.

Dall'Agnol Dario. Spiega che la "*ricognizione*", in base alla definizione della parola medesima, si può concludere soltanto con una presa d'atto. Tutto il resto che viene detto su questo argomento, deborda da quella che è la definizione di ricognizione e, a suo avviso, può configurare un eccesso di potere da parte del Consiglio comunale, per cui ritiene di uscire.

Esce il consigliere Dall'Agnol Dario.

VISTA la proposta di deliberazione nr. 25 del 08-09-2017 ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS.19.8.2016 N. 175 E SS.MM. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE" allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.

CON voti palesi:

- favorevoli n. 6;
- contrari n. 1 (Faoro Beniamino).

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 14-09-2017 COMUNE DI ARSIE'

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 25 del 08-09-2017 ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS.19.8.2016 N. 175 E SS.MM. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE".

Successivamente seguono i seguenti interventi.

Faoro Beniamino. Ricorda al Sindaco che, nel passato Consiglio, aveva sollevato il fatto che era sbagliato non aver disposto una votazione sulla mozione che aveva presentato riguardo il piano di intervento delle strade. Spiega che il Sindaco gli ha risposto attraverso lettera, dicendo che non riteneva di proporre la mozione, ma che riteneva che sarebbe passata una votazione se l'avesse chiesta per iscritto. Ritiene che, se chiede che venga discusso un argomento, è logico e non occorre che chieda per iscritto la votazione.

Sindaco. Chiede al segretario comunale di rendere al Consiglio le motivazioni tecniche della mancata votazione.

Segretario comunale. Legge per stralci la mozione del consigliere Faoro Beniamino: *«Visto il piano di interventi... Avendo già preso visione... Presupponendo... Chiede che nella prossima riunione venga presentato, discusso ed eventualmente soggetto a modifiche il suddetto piano di asfaltature ...»*.

Spiega che non è possibile mettere in votazione una mozione che ha un oggetto indeterminato; occorre infatti formulare una mozione sotto forma di proposta, e non ad oggetto indeterminato, e questo perché, fin dall'8 giugno 1990, con la legge n. 142, poi confluita nel Testo Unico 267, è stato previsto che l'oggetto delle votazioni sia predeterminato.

Spiega che la richiesta del consigliere è stata definita mozione, ma che la natura giuridica della stessa non è quella di mozione, ma è una richiesta di discussione, poiché non è stato chiesto di votare su punti predefiniti.

Ricorda di aver sempre dato la propria disponibilità a prestare la sua assistenza a tutti i Consiglieri nella redazione del testo degli atti. Invita pertanto il consigliere a recarsi da lui per redigere la proposta nella forma giuridicamente corretta.

Ribadisce che non è possibile emendare in sede consiliare il piano delle asfaltature poiché la legge stabilisce l'obbligo di acquisire preventivamente i pareri degli uffici su un oggetto ben determinato.

Ribadisce la disponibilità a dare la massima collaborazione e assistenza a tutti i Consiglieri comunali nella redazione degli atti di competenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 08-09-2017 AD OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.
24 D.LGS.19.8.2016 N. 175 E SS.MM. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e ss. mm.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere Favorevole:
in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Mauro Plozner

Arsiè, 12-09-2017

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In caso di approvazione della proposta di delibera in oggetto, la stessa deve intendersi assegnata al
Responsabile del servizio Amministrativo/Contabile, per gli adempimenti di cui all'art. 107 D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e ss. mm.

Il Responsabile del servizio
Mauro Plozner

Arsiè, 12-09-2017

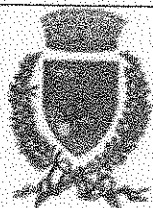
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Luca Strappazon

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Pucci

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

Servizio: RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 08-09-2017

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS.19.8.2016 N. 175 E SS.MM.
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con atto notarile del 16.07.2010, numero di repertorio 28.060, numero di raccolta 7.284, a rogito notaio dott. Domenico Grasso di Belluno, il Comune di Arsiè (BL), in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01.06.2010 e della delibera della Giunta Comunale n. 65 dell'08.07.2010, unitamente ad altri Enti pubblici, Enti privati e persone fisiche costituiva la "VAL CISMON SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", P.IVA e C.F. 01100300258, R.E.A.:BL95516, Albo regionale cooperative sociali di tipo B: BL0030 (di seguito per brevità indicata anche come "Val Cismon");
- che tale società, in base al citato atto costitutivo, risulta partecipata dai seguenti Comuni: ARSIÈ; CISMON DEL GRAPPA; LAMON; SOVRAMONTE; dal sito web della citata società all'indirizzo link <http://565537137550878192.weebly.com/soci.html> risultano inoltre dichiarati come soci della stessa anche i seguenti Comuni: POVE DEL GRAPPA; ENEGO;
- che il Comune di Arsiè:
 - 1) con delibera di Consiglio comunale del 09.10.2015, n. 45 decideva di recedere dalla Val Cismon;
 - 2) con successiva delibera di Consiglio comunale del 11.03.2016, n. 10 incaricava il Sindaco di porre in esecuzione la succitata delibera di consiglio comunale entro il 31.12.2016 oppure, in alternativa, di presentare entro la medesima data al consiglio comunale una motivata proposta di mantenimento della partecipazione nella Val Cismon;
 - 3) con successiva delibera di consiglio comunale del 21.12.2016, n. 59 stabiliva di posticipare ulteriormente al 31.12.2018 il termine entro cui il Sindaco poteva porre in esecuzione il recesso o presentare al Consiglio una motivata proposta di mantenimento della partecipazione nella Val Cismon.

PREMESSO INOLTRE che l'art. 10 dello Statuto della val Cismon recita quanto segue:

<<Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda... omississ ...>>.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- la Val Cismon, con lettera del 9.12.2015 al prot. n. 8498, comunicava al Comune di Arsiè che il consiglio di amministrazione della società -preso atto in consiglio di amministrazione della delibera di consiglio comunale del 9.10.2015, n. 45 pubblicata sul sito del Comune- accoglieva sia la domanda di recesso sia la richiesta di far decorrere l'effetto del recesso dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda;

- il Comune di Arsiè, con lettera pec in data 11.12.2015 prot.n. 8528, replicava alla Val Cismon:

1) che il recesso del Comune, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto societario sopracitato, doveva essere formalizzato con apposita lettera raccomandata;

2) che la decisione di recedere dalla Cooperativa risultava sospesa a seguito dell'intervenuta richiesta di tre consiglieri comunali depositata agli atti del Comune al prot. 8265 del 26.11.2015

- la Val Cismon, con nota al prot. n. 588 del 28.1.2017, comunicava a questo Comune:

1) che il consiglio di amministrazione, con delibera assunta il 14.11.2015, aveva stabilito di recepire la delibera del consiglio comunale di Arsiè del 9.10.2015, n. 45, esecutiva e pubblicata all'albo pretorio il 30.10.2015, prendendo atto del recesso del Comune;

2) che l'Assemblea della società nella seduta ordinaria dell'11.12.2015 aveva deciso all'unanimità di recepire la delibera di consiglio comunale del 9.10.2015, n. 45 in quanto atto del recesso del Comune;

3) che l'Assemblea della società, nella seduta ordinaria del 15.1.2016, come da verbale del notaio rogante, non ha contemplato il Comune come facente parte della compagine sociale, per cui lo stesso risulta formalmente estraneo alla stessa;

4) che il Comune di Arsiè non avrebbe contestato tali decisioni comunicate allo stesso in precedenza;

- il Comune di Arsiè, con nota prot. n. 734 del 02.02.2017, replicava:

1) che con lettera pec in data 11.12.2015 prot.n. 8528 aveva comunicato alla Val Cismon stessa che il recesso del Comune, ai sensi dell'art. 10 dello statuto societario, doveva essere formalizzato con apposita lettera raccomandata, e che la decisione di recedere dalla Cooperativa risultava sospesa a seguito dell'intervenuta richiesta di tre consiglieri comunali depositata agli atti del Comune al prot. 8265 del 26.11.2015;

2) che il Comune di Arsiè non era stato invitato a partecipare all'Assemblea della Val Cismon nella quale si è discusso del recesso in parola, tenutasi in data

11/12/2015, della quale peraltro il Comune aveva avuto contezza solo a seguito della pec del 28/01/2017 al prot.n. 588;

- il Comune di Arsiè, sempre con nota prot. n. 734 del 02.02.2017, chiedeva inoltre alla Val Cison:

1) di trasmettere al Comune copia dei verbali del Consiglio di amministrazione del 14/11/2015 e dell'Assemblea dell'11/12/2015 e del 15/01/2016, citati nella nota al prot. n. 588 del 28.1.2017;

2) di assumere tutti gli atti finalizzati a prendere atto che il Comune non ha mai posto in esecuzione la delibera consiliare del 09/10/2015 n. 45, peraltro oggetto di successive diverse decisioni consiliari, in quanto non ha mai inviato alla Val Cison alcuna lettera raccomandata di recesso, modalità dall'art. 10 dello statuto societario prevista come necessaria per formalizzare il recesso;

3) di revocare gli atti unilateralmente assunti dalla Val Cison in data 14/11/2015, 11/12/2015 e 15/01/2016, sopra richiamati;

4) di trasmettere al Comune, nel termine di 30 giorni, gli atti assunti in proposito, avvertendo che in caso contrario il Comune avrebbe provveduto a dare comunicazione di quanto accaduto agli organi di controllo.

DATO ATTO PERTANTO CHE il Comune di Arsiè non ha inviato alla Val Cison alcuna lettera raccomandata o pec o altra comunicazione contenente la volontà di porre in esecuzione la delibera di consiglio comunale del 9.10.2015, n. 45, adempimento questo previsto dall'art. 10 dello Statuto societario come condizione per dare seguito al recesso.

CONSIDERATO CHE:

- appare indebita la decisione assunta dalla Val Cison di porre unilateralmente in esecuzione la delibera di Consiglio comunale del 09.10.2015, n. 45, peraltro oggetto di successive decisioni da parte del medesimo organo comunale;

- la Val Cison, a oggi, non ha riscontrato in alcun modo la citata richiesta del Comune prot. n. 734 del 02.02.2017;

- la Val Cison, inoltre, nonostante la lettera pec in data 11.12.2015 prot.n. 8528, con la quale il Comune di Arsiè aveva spiegato che il recesso del Comune necessitava di essere formalizzato con apposita lettera raccomandata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto societario, non ha assunto alcun atto di revoca della decisione del Consiglio di amministrazione del 14.11.2015 o, comunque, non ne ha dato comunicazione al Comune di Arsiè;

- la Val Cison, al contrario, ha inspiegabilmente assunto ulteriori atti finalizzati ad escludere il Comune di Arsiè dalla cooperativa, ovvero ha proceduto con l'Assemblea tenutasi nella giornata dell'11.12.2015 (in cui ha recepito il recesso mai richiesto dal Comune) e con la successiva Assemblea del 15.1.2016 (in cui non ha contemplato il Comune come facente parte della compagine sociale);

- la Val Cison non ha dato al Comune di Arsiè alcuna comunicazione di tali decisioni assembleari, non essendo stato invitato a partecipare all'Assemblea dell'11.12.2015, per cui tale Comune ha avuto contezza di tali decisioni unilaterali solo a seguito della lettera al prot. n. 588 del 28.1.2017.

Visto l'art. 24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm., il quale tra l'altro prevede che:

- entro il 30.09.2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate, e che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato al Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

-il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dal Comune in precedenza.

PROPONE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) Di prendere atto di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss. mm.;
- 3) Di incaricare il responsabile del servizio amministrativo contabile degli atti conseguenti.

IL SINDACO

Luca Strappazon

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

=====

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art.23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33

CONTENUTO: Revisione delle partecipazioni societarie

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 0

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: =

=====

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 08-09-2017 AD OGGETTO:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.
24 D.LGS.19.8.2016 N. 175 E SS.MM. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE**

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e ss. mm.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere Favorevole:
in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Mauro Plozner

Arsiè, 12-09-2017

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In caso di approvazione della proposta di delibera in oggetto, la stessa deve intendersi assegnata al Responsabile del servizio Amministrativo/Contabile, per gli adempimenti di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.

Il Responsabile del servizio
Mauro Plozner

Arsiè, 12-09-2017

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.